



S O D K – Konferenz der kantonalen
Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren
C D A S – Conférence des directrices et directeurs
cantonaux des affaires sociales
C D O S – Conferenza delle direttrici e dei direttori
cantionali delle opere sociali



Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren
Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police
Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantionali di giustizia e polizia

Destinatari:

- Direttrici e direttori dei dipartimenti cantionali di giustizia e polizia
- Direttrici e direttori cantionali delle opere sociali

Copia a:

- Autorità cantionali di migrazione
- Coordinatrici e coordinatori cantionali in materia d'asilo
- Associazione dei Comuni Svizzeri ACS
- Unione delle città svizzere UCS
- Cancellerie di Stato
- Membri del SONAS

Riferimento: 200.3-221/9/8/7

Berna, 22 aprile 2022

Statuto di protezione S: informazioni aggiornate sull'attribuzione cantonale e il cambiamento di Cantone

Onorevoli Consiglieri di Stato,
Gentili Signore e Signori,

nel marzo 2022 la Confederazione e i Cantoni hanno dovuto confrontarsi con una situazione del tutto nuova: la necessità di alloggiare migliaia di profughi dall'Ucraina. Per fronteggiare nel modo più efficace possibile l'afflusso senza precedenti di persone in cerca di protezione, in un primo tempo l'attribuzione cantonale si è basata su criteri quali la possibilità di un alloggio presso privati, la vicinanza di parenti e conoscenti nonché le capacità ricettive dei Cantoni - anziché sulla chiave di ripartizione usuale.

Sotto la direzione dello Stato maggiore speciale Asilo (SONAS), la Confederazione e i Cantoni hanno ora deciso di ristabilire gradualmente la ripartizione proporzionale alla popolazione applicando anche ai profughi dall'Ucraina la chiave di ripartizione collaudata. Da lunedì 25 aprile 2022 si applicano i seguenti principi per quanto riguarda la ripartizione cantonale e il cambiamento di Cantone delle persone in cerca di protezione provenienti dall'Ucraina:

Ripartizione cantonale

In linea di principio la ripartizione cantonale dai centri federali d'asilo (CFA) si basa nuovamente sulla chiave di ripartizione proporzionale alla popolazione. Finché non sarà raggiunta la proporzionalità, le persone bisognose di protezione saranno attribuite in priorità ai Cantoni che sinora hanno accolto un numero di persone inferiore alla quota prevista dalla chiave di ripartizione. Le persone che sono già state attribuite a un Cantone potranno rimanervi.



Occorre tuttavia rilevare che la Confederazione può assicurare la ripartizione proporzionale alla popolazione unicamente se i Cantoni mettono tempestivamente a disposizione le necessarie capacità ricettive.

Le seguenti persone hanno ancora diritto a essere attribuite allo stesso Cantone dei loro parenti o accompagnatori:

- famiglia nucleare estesa: coppie sposate; genitori con i loro figli minorenni; genitori con i loro figli maggiorenni, purché questi ultimi chiedano protezione senza la loro propria famiglia; nonni.
- persone vulnerabili che hanno persone di riferimento importanti esterne al nucleo familiare esteso: p.es. minorenni non accompagnati, persone con disabilità, gravi problemi di salute o infermità di vecchiaia.

Parenti più lontani e persone con forti vincoli di amicizia sono assegnati al medesimo Cantone solo nella misura in cui è comunque possibile rispettare la chiave di ripartizione. Anche gli alloggi presso privati previamente organizzati dai profughi stessi possono essere considerati, al momento della ripartizione cantonale, unicamente se è comunque possibile rispettare la proporzionalità rispetto alla popolazione. In questi casi occorre inoltre presentare una dichiarazione scritta con cui la persona ospitante in Svizzera s'impegna ad alloggiare gli interessati per almeno tre mesi.

Alloggi privati assegnati dall'OSAR

Anche l'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) si baserà sulla chiave di ripartizione proporzionale alla popolazione nell'assegnare alloggi privati direttamente dai CFA. I Cantoni sono liberi di decidere se accettare o meno l'intermediazione dell'OSAR per l'assegnazione di alloggi privati direttamente dai CFA. In caso affermativo, l'OSAR assegna direttamente alloggi privati disponibili e idonei, senza tenere conto delle regole di ripartizione interne dei Cantoni. Se l'OSAR non è in grado di proporre un alloggio privato (idoneo), si procede a una normale uscita a destinazione del Cantone. I Cantoni che non auspicano l'intermediazione dell'OSAR procedono autonomamente all'attribuzione ai Comuni. I Cantoni possono ovviamente decidere di collaborare anche in modo diretto con l'OSAR, chiedendole di assegnare gli alloggi privati in conformità alle norme cantonali.

Flusso delle informazioni

Dal 25 aprile 2022 i Cantoni saranno informati delle assegnazioni dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) secondo le procedure regolari:

- le persone provenienti dall'Ucraina che vengono attribuite a un Cantone devono essere notificate a quel Cantone entro le ore 15.00 del giorno precedente il trasferimento.
- La notifica avviene tramite invio dell'elenco delle uscite (non è previsto un elenco separato per i profughi dall'Ucraina) agli indirizzi e-mail usuali nel Cantone. Qualora si tenga conto dell'alloggio privato, sull'elenco delle uscite è indicato l'indirizzo corrispondente e l'eventuale concorso (intermediazione) dell'OSAR. Spetta ai Cantoni inoltrare ai Comuni gli indirizzi degli alloggi privati.
- Il trasferimento di persone vulnerabili (RMNA compresi) è comunicato ai Cantoni con tre giorni di anticipo. Questi trasferimenti non sono effettuati di venerdì.



Competenza per l'aiuto sociale

Le persone in cerca di protezione (persone con domanda di protezione pendente), risp. le persone riconosciute come bisognose di protezione (persone con statuto S) che si trovano nel bisogno ricevono dal Cantone di attribuzione le necessarie prestazioni di aiuto sociale. Se, nel quadro delle norme vigenti, un Cantone demanda tale compito a un Comune, spetta al Comune garantire le necessarie prestazioni di aiuto sociale.

Se una persona proveniente dall'Ucraina non vive nel Cantone assegnatole, ma preferisce la residenza permanente sotto forma di alloggio privato in un luogo al di fuori del Cantone di assegnazione, le autorità di aiuto sociale di questo luogo di residenza non sono obbligate a versare un aiuto sociale per questa persona. Se le autorità di aiuto sociale del luogo di assegnazione debbano concedere l'aiuto sociale alla persona nonostante risieda fuori dal Cantone è una questione retta dal diritto del Cantone di assegnazione.

Cambiamento di Cantone

I profughi che sono già stati attribuiti a un Cantone possono presentare alla SEM una domanda di cambiamento di Cantone. Prima del passaggio in giudicato della decisione d'attribuzione, le domande sono trattate secondo i medesimi criteri previsti per la ripartizione cantonale (si veda sopra).

Dopo il passaggio in giudicato della decisione d'attribuzione, le domande di cambiamento di Cantone sono approvate nelle costellazioni seguenti:

- riunione della famiglia nucleare estesa: coniugi; genitori con i loro figli minorenni; genitori con i loro figli maggiorenni, purché questi ultimi chiedano protezione senza la loro propria famiglia; nonni.
- riunione di persone vulnerabili con persone di riferimento importanti esterne alla famiglia nucleare estesa (p.es. minorenni non accompagnati, persone con disabilità, gravi problemi di salute o infermità di vecchiaia), se questo consente di migliorare le condizioni di assistenza.

In tutte le altre costellazioni occorre l'approvazione dei Cantoni interessati, in particolare nei casi seguenti:

- trasferimento in un alloggio privato idoneo
- trasferimento presso un parente più lontano o un conoscente
- trasferimento per l'esercizio di un'attività lucrativa all'infuori del Cantone o per l'acquisizione di una formazione di base o terziaria all'infuori del Cantone, nel rispetto dei criteri seguenti:
 - a) La persona bisognosa di protezione non fruisce di un aiuto sociale né per sé stessa né per i propri familiari; e
 - b) Il rapporto di lavoro sussiste da almeno dodici mesi oppure il tragitto o gli orari di lavoro non sono ragionevolmente praticabili dal Cantone di residenzaⁱⁱ; e
 - c) Entrambi i Cantoni danno il proprio accordo al cambiamento di Cantone.



Distinti saluti

Segreteria di Stato della migrazione SEM




Christine Schraner Burgener
Segretaria di Stato

**Conferenza delle direttrici e dei
direttori dei dipartimenti cantonali di
giustizia e polizia**



Florian Düblin
Segretario generale CDDGP

**Conferenza delle direttrici e dei
direttori cantonali delle opere
sociali**



Gaby Szöllösy
Segretaria generale CDOS

ⁱ Conformi al testo del nuovo art. 85b del progetto di legge federale sugli stranieri e la loro integrazione LStrI (non ancora in vigore), tuttavia senza diritto garantito per legge. Cfr. anche [FF 2021 2999 \(admin.ch\)](https://www.admin.ch/gov/de/ff/2021/2999)

ⁱⁱ La valutazione della praticabilità (esigibilità) si basa sull'art. 16 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI).

